

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX DECRETO LEGISLATIVO 9/04/2008, N. 81 E S.M.I. E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI DELL'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA.

TRA

l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani n. 4, codice fiscale/P.IVA n. 03399650104, in persona del Delegato del Direttore Generale, Avv. Giovanna DEPETRO, di seguito più brevemente denominata "ASL3"

E

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, con sede in Genova, Via Pastore n. 2, codice fiscale 97900660586, legalmente rappresentata dal Dott. Gianluca FATATO, di seguito più brevemente denominato "ITL"

PREMESSO CHE:

- la normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. impone al datore di lavoro l'obbligo del controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi specifici;
- con propria nota in data 09/12/2020 (prot. ASL3 n. 165825 del 09/12/2020), l'ITL ha espresso la volontà di procedere alla stipula di una nuova convenzione con ASL3, per l'anno 2021, per l'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente per i propri dipendenti, ex Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81;
- ASL3 è disponibile a tale collaborazione, annoverabile tra le cosiddette attività a pagamento da regolare con apposita convenzione tra i due Enti;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone condizioni essenziali.

Art. 2 – Oggetto

ASL3 si impegna ad eseguire, su richiesta del Medico Competente, gli accertamenti sanitari, previsti dal Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., per il personale dipendente di ITL, con particolare riferimento agli accertamenti nei confronti degli utilizzatori di VDT (videoterminali) e, segnatamente, le seguenti prestazioni: visita con il Medico Competente e visita specialistica con ortottista/oculista.

Oltre a quanto sopra, il Medico Competente effettuerà, così come previsto dal richiamato Decreto legislativo 9/04/2008, n. 81 e s.m.i., un sopralluogo periodico annuale sul luogo di lavoro e una riunione periodica annuale con il datore di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

ASL3 si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 2 presso i propri poliambulatori del presidio ospedaliero "Villa Scassi" di Genova, in favore dei dipendenti dell'ITL interessati, tramite il proprio personale regolarmente autorizzato all'erogazione delle stesse durante l'orario di servizio.

L'ITL, per organizzare gli accessi del proprio personale alle suddette strutture ASL3, dovrà prendere contatti con i Responsabili Sanitari delle stesse.

Il numero degli accertamenti specialistici in favore del personale dell'ITL potrà subire variazioni, anche incrementali, compatibilmente agli incarichi istituzionali di quest'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1°, lett. b), comma 2°, lett. c), d), e), e-bis), e-ter).

Art. 4 – Remunerazione delle prestazioni

L'ITL si impegna a corrispondere ad ASL3, per le prestazioni di cui all'art. 2, le tariffe previste dal D.M. 22/07/96 ed ai sensi del D.M. 18/10/2012 e della D.G.R. 30/07/2013 n. 957 Catalogo Unico Regionale delle prestazioni sanitarie e dalle successive modificazioni ed integrazioni e segnatamente:

- visita con il Medico Competente: € 20,66 per ogni dipendente
- visita oculistica/ortottica: € 28,41 per ogni dipendente

Le tariffe in parola potranno variare durante la vigenza convenzionale a seguito di intervenute modifiche normative o di loro rideterminazione da parte dell'Azienda.

Le parti concordano nel quantificare forfettariamente il corrispettivo per le attività afferenti al sopralluogo periodico annuale sul luogo di lavoro e alla riunione periodica annuale con il datore di lavoro effettuate dal Medico Competente, nell'importo omnicomprensivo di € 155,60=.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto della presente convenzione verrà effettuato a prestazioni regolarmente rese e su emissione di fattura elettronica, preceduta da una nota contabile esplicativa da effettuarsi dal Medico competente.

Art. 5 - Durata e recesso

L'Accordo de quo, avrà durata annuale 01/01/2021-31/12/2021 e potrà essere rinnovato per uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento.

Entrambe le parti hanno facoltà all'esercizio del diritto di recesso in via anticipata, da esercitarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con PEC o raccomandata A.R.

L'ITL si riserva il diritto di recesso anticipato *ad nutum* dalla presente convenzione a seguito di sopravvenute modifiche organizzative conseguenti all'Istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, disposta dal Decreto legislativo 14/09/2015, n. 149.

Art. 6 – Tutela della Privacy

Le parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione.

In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

Art. 7 - Trasparenza e anticorruzione

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 8 - Norme residuali

Il presente atto viene sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90.

Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo se dovute sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

ASL3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

(documento firmato digitalmente)

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova
Il Direttore
(Dott. Gianluca FATATO)

(documento firmato digitalmente)



Ispettorato territoriale di GENOVA


OGGETTO: Nomina Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera a) e s.m.i..

Il sottoscritto Gianluca Fatato, in qualità di Datore di Lavoro dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, a seguito della definitiva sottoscrizione in data 2/02/2021 di convenzione con l'Azienda Sanitaria 3 Genovese per l'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria, nomina quale Medico Competente il Dr. Massimo MONTEMANNI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 ed esente dai motivi di incompatibilità previsti dallo stesso decreto, con funzioni di Responsabile della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


L'incarico ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, si allega atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati.

Il Datore di Lavoro
Dr. Gianluca Fatato

Firma


Il Medico Competente
Dr. Massimo MONTEMANNI

Firma


ASL 3 GENOVESE
Dr. Massimo Montemanni
Dirigente Medico
Medicina del Lavoro
O. M. GE 10233